|  |  |
| --- | --- |
| Rizione logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 -  **sito internet**: www.lndmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 10 del 25/07/2025

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc204270938)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc204270939)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc204270940)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc204270941)

[DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 1](#_Toc204270942)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 6 – RIUNIONE DEL 14 LUGLIO 2025

Procedimento n. 12 TFT – 2024/2025

Decisione n. 2 TFT 2025/2026 relativa al

deferimento Prot. n. 28921/652 pfi 24-25/PM/lz del 29 maggio 2025

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 14 luglio 2025 a seguito del deferimento n. 28921/652 pfi 24-25/PM/lz del 29 maggio 2025 a carico del sig. GIACOMO SANTRONI, del sig. BRENDON NDREU e della società S.S.D. GROTTAMMARE C. 1899 A.R.L. ha pronunciato la seguente decisione.

**Il deferimento**

Con provvedimento del 18 giugno 2025 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito:

a) il sig. Giacomo Santroni, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Grottammare C. 1899 A.R.L,

b) il sig. Ndreu Brendon, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Grottammare C. 1899 A.R.L.,

c) la società S.S.D. Grottammare C. 1899 A.R.L.,

per rispondere:

*1- il sig. Giacomo Santroni, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Grottammare C. 1899 A.R.L:*

*- della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 3.11.2024, al termine della gara Grottammare – S.S. Atletico Azzurra Colli del 3.11.2024 valevole per il campionato Allievi Provinciali, dopo aver imitato il verso della scimmia “hu hu” proferito all’indirizzo del calciatore avversario sig. O.O.M., schierato nelle fila della squadra della società ospite con la maglia numero 8, la seguente testuale espressione: “questo è il richiamo della Jungla”;*

*2- il sig. Ndreu Brendon, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Grottammare C. 1899 A.R.L:*

*- della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 3.11.2024, in occasione di un contrasto di gioco avvenuto nel corso del secondo tempo della gara Grottammare – S.S. Atletico Azzurra Colli del 3.11.2024 valevole per il campionato Allievi Provinciali, proferito all’indirizzo del calciatore avversario sig. O.O.M., schierato nelle fila della squadra della società ospite con la maglia numero 8, la seguente testuale espressione: “scimmia”;*

*3- la società S.S.D. Grottammare C. 1899 A.R.L a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai calciatori sigg.ri Giacomo Santroni e Brendon Ndreu, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. “*

Con provvedimento del 29 maggio 2025 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con discussione fissata per il giorno 23 giugno 2025, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

In data 17 giugno 2025 l’avv. Antonello De Marco, difensore di fiducia dell’imputato Brendon Ndreu, ha depositato una memoria difensiva contenente delle istanze istruttorie, mentre in data 18 giugno 2025 l’avv. Mauro Cocci, difensore di fiducia di Santroni Giacomo, ha depositato una lista testi contenente la richiesta di ammissione di prova orale.

**Il dibattimento**

Alla sopra indicata udienza sono comparsi: l’avv. Fabrizio La Rocca in rappresentanza della procura federale, l’avv. Antonello De Marco ed il suo assistito Ndreu Brendon e l’avv. Mauro Cocci in rappresentanza di Santroni Giacomo e della società Grottammare C. 1899 a R.L., come da delega che è stata depositata in atti.

Il rappresentante della procura ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha quindi richiesto l’applicazione delle sanzioni come verbalizzate in atti.

L’avv. De Marco ha ribadito che l’episodio contestato al suo assistito non è mai avvenuto e che comunque non esiste agli atti alcuna prova che certifichi che il calciatore Ndreu Brendon abbia rivolto espressioni razziste ad un avversario.

L’avv. Cocci ha contestato l’imputazione, rilevando che agli atti del deferimento esistono contraddizioni tra le persone ascoltate dalla procura e che in ogni caso l’addebito non risulta provato.

Entrambi i difensori dei deferiti hanno insistito per l’ammissione delle prove testimoniali richieste nelle rispettive memorie difensive, concludendo comunque per il proscioglimento dalle imputazioni.

Il Tribunale, conclusa la discussione, si è ritirato in camera di consiglio ed al termine della stessa ha emesso una ordinanza con la quale ha ammesso la prova testimoniale richiesta dai difensori dei deferiti ed ha disposto l’audizione dei due testi Giannetti Tiziano e Quondamatteo Valerio, fissando a tale scopo l’udienza del 7 luglio 2025 alle ore 18.30.

In tale data sono comparsi: l’avv. Orlando Olivieri, in rappresentanza della procura federale, l’avv. Antonello De Marco per Ndreu Brendon e l’avv. Mauro Cocci per Santroni Giacomo e per la società S.S.D. Grottammare C. 1899 A R.L..

E’ stato quindi escusso il teste Valerio Quondamatteo sui capitoli di prova di cui alla memoria difensiva dell’avv. De Marco.

Il rappresentante della Procura si è poi opposto alla audizione dello stesso teste sui fatti di cui alla lista testi dell’avv. Cocci in quanto nella stessa non erano stati dedotti dei ben precisi capitoli di prova; l’avv. Cocci ha contestato tale eccezione ed il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio per decidere in ordine alla eccezione della procura.

Al termine della stessa il Tribunale ha respinto l’eccezione del rappresentante della procura sia in quanto le testimonianze erano state già ammesse con l’ordinanza del 23 giugno 2025, sia in quanto nella memoria erano state comunque indicate le circostanze di fatto sulle quale si era chiesto di sentire i due testi.

Si è proceduto quindi alla audizione del teste Quondamatteo sulle circostanze indicate nella Lista Testi dell’avv. Cocci e successivamente alla audizione del teste Tiziano Giannetti sui capitoli di prova presenti nella memoria dell’avv. De Marco e sulle circostanze di fatto indicate nella Lista Testi dell’avv. Cocci.

Al termine della audizione dei testi, il rappresentante della Procura ed i difensori degli indagati hanno proceduto alla discussione, ribadendo le conclusioni già rassegnate in precedenza.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada accolto per quanto riguarda la imputazione rivolta al signor SANTRONI GIACOMO e per la relativa responsabilità oggettiva della società S.S.D. GROTTAMMARE C. 1899 A R.L., mentre debba essere respinto per la imputazione rivolta al signor NDREU BRENDON e per la relativa responsabilità oggettiva della società S.S.D. GROTTAMMARE C. 1899 A R.L.

Tali decisioni vengono assunte in applicazione dei principi sviluppati dalla giurisprudenza sportiva in materia di deferimento ed onere della prova.

Va infatti rammentato che nel processo sportivo non esiste una “ presunzione di colpevolezza “ dell’incolpato per cui sarebbe egli a dover provare la propria innocenza e che non esiste una norma che preveda tale onere a carico del soggetto deferito.

Al contrario l’art. 44, comma 2 del codice del CONI prevede che il Procuratore federale debba adottare un provvedimento di archiviazione ogni qualvolta gli elementi acquisiti non siano “ idonei a sostenere l’accusa in giudizio “: in base a ciò, deve ritenersi operante - similmente a quanto avviene per il processo penale – una presunzione di innocenza dell’incolpato e l’onere per l’organo inquirente di provare quanto imputato all’incolpato.

In relazione a tale onere, la giurisprudenza sportiva ( vedi Corte federale d’appello, SS. UU. 11 maggio 2021 n. 105 ) ha precisato che per affermare la responsabilità del soggetto deferito non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che è sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.

Applicando tali principi il Tribunale ritiene che per quanto riguarda l’imputazione rivolta al calciatore SANTRONI GIACOMO le risultanze istruttorie consentano di ritenere che l’illecito sia stato commesso, sussistendo, se non la prova assoluta del fatto, indizi gravi, precisi e concordanti tali da far pervenire ad una ragionevole certezza in ordine alla commissione dei comportamenti ad egli imputati.

Infatti vanno preliminarmente prese in esame le dichiarazioni del calciatore che sarebbe stato fatto oggetto degli atti discriminatori, il signor Ojo Osarodion Mike, il quale ha dichiarato che al termine della gara il Santroni “ *… mi si avvicinava chinandosi facendomi il verso della scimmia e dicendomi “… questo è il richiamo della Jungla.. ridacchiando: Anche stavolta feci finta di nulla e mi limitai a girarmi verso di lui e nel frattempo giunse un nostro dirigente, Cipollaro Mario, che, temendo una mia reazione, mi afferrò tentando di portarmi verso gli spogliatoi. Mentre il dirigente era presente il numero 14 ripetette il verso della scimmia rivolto alla mia persona ed io dissi al Cipollari che lo aveva fatto un’altra volta, ma non ci fu modo di chiarire la cosa con lui in quanto il Cipollari mi costrinse a raggiungere gli spogliatoi affermando che se la sarebbe vista lui. “.*

Tale versione è contrastata dalle dichiarazioni del Santroni il quale ha negato di aver rivolto espressioni discriminatorie all’avversario, sostenendo che: “ *Ricordo che nella gara di cui mi chiede entrai nel secondo tempo verso la mezz’ora. Siccome gioco in difesa ebbi modo di entrare in contrasto di gioco con Ojo Mike che ricopriva il ruolo di attaccante e lui si buttò a terra in area simulando un fallo emettendo vocalizzi di dolore. Siccome non lo avevo nemmeno toccato mi rivolsi a lui rifacendogli il verso da lui emesso e invitandolo a non simulare. Al termine della gara all’atto di festeggiare il risultato della partita mi ero chinato a togliermi i parastinchi e il calciatore che rientrava negli spogliatoi davanti a me mi guardava in cagnesco ed io mi rivolgevo a lui facendo nuovamente il verso che avevo fatto prima, ovvero imitare il suo grido di simulazione non proferendo nessuna parola al suo indirizzo. “*

Lo stesso calciatore ha poi aggiunto: “ *Dopo un po', quando il calciatore della Azzurra si trovava negli spogliatoi un loro dirigente chiedeva a me con tono arrabbiato e aggressivo imputandomi di aver dato della scimmia al suo calciatore. Per evitare problemi di qualsiasi natura il mister mi impose di rientrare subito negli spogliatoi. “.*

Le dichiarazioni del Santroni attestano quindi che egli ha sicuramente rivolto dei versi all’avversario, anche se egli li ha qualificati come ripetizione di quelli che avrebbe fatto in precedenza l’Ojo, durante la gara, in una simulazione, e confermano che un dirigente della squadra avversaria lo avrebbe ripreso poco dopo tale episodio, accusandolo di aver rivolto versi razzisti all’Ojo.

L’accusa del calciatore Ojo trova conferma nella dichiarazione del dirigente della ASD BAYER CAPPUCCINI, squadra dell’Ojo, signor Cipollaro Mario il quale ha dichiarato di aver visto il Santronti “ *...che stava piegato come ad allacciarsi le scarpe “* rivolgersi all’Ojo “ ...*borbottando qualcosa che non ebbi modo di sentire, ma che dopo averla detta suscitava la sua ilarità in quanto guardava il nostro calciatore con un sorriso beffardo.”.*

Il Cipollaro ha poi precisato: “ *Visto che il nostro calciatore si era fermato nei pressi dell’avversario mi recai presso di lui e prendendolo sottobraccio lo accompagnavo verso gli spogliatoi. Mentre raggiungevo Ojo Mike il calciatore numero 14* ( il Santroni ) *si rivolgeva a lui dicendo “ ...vai, vai.. “ accompagnando le parole con il verso “hu, hu”, tipico della scimmia. A tale azione il mio calciatore si rivolgeva a me dicendo; “ … lo ha fatto un’altra volta.. “ Dopo aver accompagnato il mio calciatore negli spogliatoi ritornavo fuori e avendo notato che il numero 14 si trovava ancora lì lo riprendevo dicendogli che non si doveva permettere di fare certi gesti e lui rispondeva laconicamente di non aver fatto nulla negando il precedente espisodio. “.*

La dichiarazione del Cipollaro conferma che il Santroni ha rivolto all’Ojo il verso della scimmia e si aggiunge a quanto dichiarato dallo stesso Ojo, nonché alla ammissione dell’incolpato di aver rivolto un verso – seppur, a suo dire, non di stampo razzista – all’avversario, tesi che sembra poco verosimile, anche perché il Cipollaro ha dichiarato di aver visto, mentre si avvicinava ai due, il Santroni dire qualcosa all’Ojo e poi sorridere beffardemente.

Va qui aggiunto che di fronte a tali dichiarazioni univoche e coincidenti della commissione dell’illecito, la tesi difensiva di inesistenza di comportamenti discriminatori non trova sostegno né nelle dichiarazioni dell’arbitro che ha dichiarato di trovarsi lontano in quanto era nei pressi della panchina, né nelle dichiarazioni dei testi indotti dalla difesa del Santronti.

Infatti il Quondamatteo ha dichiarato che: “ *A fine gara ho raggiunto il Santroni vicino agli spogliatoi in quanto stava discutendo con un dirigente avversario, lo ho quindi accompagnato fino a dentro il nostro spogliatoio rimanendo vicino a lui. In tale percorso il SANTRONI si è limitato a dire “ Vai, Vai “ a qualche giocatore avversario non mettendo in atto alcun altro comportamento. “,* mentre il teste Giannetti non ha potuto riferire nulla in relazione al comportamento del Santroni in quanto: “ *A fine gara sono andato a prendere i palloni e quindi non ero vicino al sig. Santroni Giacomo. “.*

Confrontando la dichiarazione del Quondamatteo con quelle dell’Ojo, del Cipollaro e dello stesso Santroni risulta evidente o che la sua dichiarazione non è veritiera o che egli è intervenuto solo dopo che l’episodio incriminato era già accaduto: infatti nella sua deposizione non è in alcun modo descritto quanto tutti e tre i sopra indicati tesserati hanno riferito essere accaduto, ovvero che il Santroni si è chinato a terra o per togliersi i parastinchi ( come da egli detto) o forse per allacciarsi le scarpe (come dichiarato dal Cipollaro) e che il Santroni ha rivolto un verso ( come ammesso dal Santroni ) o due ( come dichiarato dall’Ojo ) nei confronti dell’avversario.

Il Quondamatteo ha detto di essere intervenuto quando il Santroni stava discutendo con un dirigente avversario e quindi, volendo ritenere veritiera la sua dichiarazione, risulta che egli si è avvicinato al Santroni dopo che l’episodio incriminato era già accaduto, ovvero quando il Cipollaro dopo aver accompagnato l’Ojo nello spogliatoio è tornato dal Santroni e lo ha redarguito per il verso razzista – a suo dire - messo in atto.

Non esiste quindi alcun elemento istruttorio che possa far ritenere che il Santroni non abbia messo in atto il comportamento discriminatorio addebitatogli.

Sussistendo tali elementi probatori che anche volendo considerare indiziari risultano essere gravi, precisi e concordanti, il Tribunale ritiene che sussista la ragionevole certezza della commissione dell’illecito da parte del Santroni Giacomo che va sanzionato sulla base di quanto prevede l’art. 28 C.G.S. per i comportamenti discriminatori.

Il Tribunale ritiene che al calciatore possa essere riconosciuta l’attenuante della giovane età e conseguentemente che la sanzione possa essere determinata in 7 giornate di squalifica.

Ciò deciso, risulta innegabile la responsabilità oggettiva della società deferita per quanto messo in atto dal proprio calciatore ed il Tribunale reputa congruo irrogare alla S.S.D. GROTTAMMARE C. 1899 A.R.L. l’ammenda di euro 700,00.

IL Tribunale ritiene invece che il deferimento debba essere respinto per quanto attiene il calciatore NDREU BRENDON non essendo state acquisite agli atti del procedimento né prove dirette della commissione del fatto oggetto di imputazione né indizi gravi, precisi e concordanti tali da poter giungere al suo accoglimento.

Infatti l’accusa è fondata soltanto sulle dichiarazioni del calciatore Ojo che ha dichiarato che durante la gara l’avversario Ndreu Brendon gli avrebbe rivolto la parola “ *scimmia* “, che egli avrebbe segnalato la cosa all’arbitro, il quale gli ha risposto di non aver sentito l’offesa, e ciò è stato confermato dal direttore di gara.

Nessun altro elemento di prova o indizio esistono a sostegno di tale accusa.

Ovviamente il deferito ha dichiarato di non aver mai pronunciato alcun insulto, riferendo che dopo aver subito un fallo – fischiato dall’arbitro - dall’Ojo i due si sono affrontati viso a viso, ma senza reciprocamente dirsi nulla, e che l’arbitro si è subito avvicinato a loro per far proseguire con la battuta della punizione.

Nessun altro soggetto ascoltato dalla Procura ha riferito di aver sentito il deferito Ndreu pronunciare l’espressione discriminatoria all’Ojo per ci si trova di fronte alla dichiarazione dell’uno contrastata dalla dichiarazione dell’altro.

La fattispecie in esame è, di fatto, identica a quella che alcuni mesi fa ha visto coinvolti il calciatore dell’Inter Francesco Acerbi ed il giocatore del Napoli Juan Jesus.

La situazione è la stessa: da una parte la dichiarazione dell’uno contrastata da quella dell’altro tesserato.

Il Tribunale, non esistendo né una prova certa e diretta del fatto oggetto di imputazione, né esistendo indizi gravi, precisi e concordanti che possano far ritenere sussista la ragionevole certezza della commissione dell’illecito respinge il deferimento nei confronti di NDREU BRENDON , in quanto – come deciso dal Giudice Sportivo nel caso ACERBI / JUAN JESUS – seppur ribadito che la condotta discriminatoria se accertata va sanzionata con la massima severità “ *… occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benchè minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza ( cfr. per tutte Corte federale d’appello, SS.UU. 11 maggio 2021 n. 105).*

A tale proscioglimento segue ovviamente quello della società S.S.D. GROTTAMMARE C. 1899 A.R.L, cui è stata addebitata la responsabilità oggettiva per quanto imputato al suo calciatore.

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale accoglie parzialmente il deferimento e, per l’effetto, applica la sanzione sportiva della squalifica per 7 (sette) giornate al sig. GIACOMO SANTRONI e l’ammenda di € 700,00 (settecento/00) alla società S.S.D. GROTTAMMARE C. 1899 A.R.L.; lo respinge nel resto.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 14 luglio 2025.

Il Relatore e Presidente

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 24 luglio 2025

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 04/08/2025.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 25/07/2025.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |